

BOZZE DI STAMPA

20 maggio 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare (2232)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «e 38» con le seguenti: «, 38, 117, comma 7, 118, comma 4».

1.4

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a),» con le seguenti: «3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), nonché 22, 25 e 28».

1.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» con le seguenti: «3, 12, 14, 15, 16, 17 e 19».

1.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI,
FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA,
Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «3 e 19» con le parole: «3, 12 e 19».

1.6

PAGLINI, PUGLIA, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 3» aggiungere le seguenti: «, 12, con particolare riferimento al comma 4 e 5,».

1.301

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «favorire il benessere,» inserire le seguenti: «la deistituzionalizzazione,».

1.13

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.303

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o di perdita del suo sostegno».

1.304

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «a partire dall'età evolutiva, anche per preparare adeguatamente il momento di distacco dalla famiglia o la perdita del suo sostegno».

1.302

PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «la piena inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «con interventi tempestivi, globali, continuativi per favorire la progressiva autonomia dalla famiglia per far fronte gradualmente al distacco o alla perdita del suo supporto».

1.305

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Tali misure, volte prioritariamente ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 32. Il progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all'interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall'esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il *Caregiver* Familiare

prevalente. Il progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell'Amministratore di sostegno, Tutore o *Caregiver* Familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità».

1.306

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse» con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento del Fondo per la vita indipendente, l'inclusione sociale e l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;*

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «misure di assistenza, cura e protezione» con le seguenti: «misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società».*

1.19

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «cura e protezione», con le seguenti: «e cura».

1.20

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela della salute».

1.21

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».

1.22

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione», con la seguente: «tutela».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con la seguente: «tutela».

1.23

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «disabilità grave» con la seguente: «disabilità».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

b) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

c) all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

2) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;

3) *al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;*

4) *al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;*

5) *al comma 4, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;*

6) *alla rubrica, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità»;*

d) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «disabilità grave», con la seguente: «disabilità».*

1.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «disabilità» sopprimere la parola: «grave».

1.308

ROMANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori».

1.27

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «entrambi i genitori» aggiungere le seguenti: «o di chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale».

1.309

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «presa in carico» aggiungere le seguenti: «, tramite la costruzione e l'aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;*

b) *secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328» con le seguenti: «di cui al precedente periodo,».*

1.310

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in conformità con quanto previsto dal "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", in particolare linee di interventi 3 e 6».

1.311

SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.36

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con la seguente: «volte».

1.37

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «volte anche» con le seguenti: «finalizzate a».

1.312

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «anche» con la
seguente: «prioritariamente».*

1.313

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con il coinvolgi-
mento dei soggetti interessati» inserire le seguenti: «e sentite le organiz-
zazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».*

1.314

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 8 novembre
2000, n. 328» aggiungere le seguenti: «o di cui all'articolo 39, comma
2, lettere 1-bis e 1-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».*

1.315

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «grave».

1.316

PAGLINI, PUGLIA, MORRA

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ove possi-
bile,».*

1.317

PAGLINI, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, ove possibile,» con la seguente: «sempre».

1.318

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3,» con le seguenti: «Lo stato di disabilità, di cui all'articolo 3,».

1.319

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

1.320

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che risultano conseguentemente integrati dalle risorse e dagli interventi di cui alla presente legge».

1.321

RIZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le risorse finanziarie già assegnate per le prestazioni assistenziali non previste dalla presente legge.».

1.62

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sopprimere il comma 3.

1.63

SERRA, PUGLIA, MORRA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di *mainstreaming* e di valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di *partner*, le valutazioni di *benchmarking*, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con le *expertise* per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

1.64

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, a promuovere l'investimento nella diversità e nel dialogo culturale, a prevenire l'esclusione e la discriminazione multipla e a incentivare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione nella rete di solidarietà dedicata alle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Sono valorizzate, ad ogni livello, le politiche di processo attraverso il quale innovazioni sperimentate in ambito sociale, economico o istituzionale vengono trasposte a livello di sistema per la valutazione dell'impatto delle scelte economiche, l'individuazione di partenariati, le valutazioni per la misurazione di un fenomeno economico o finanziario nell'unità di tempo, usata come base per valutazioni comparative, le sinergie, le leve finanziarie, la collaborazione con persone di comprovata esperienza per la valorizzazione sociale del lavoro di cura e di assistenza

per le persone con disabilità prive di sostegno familiare. In modo particolare, sono agevolate le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di *trust* e di fondi patrimoniali, la formazione di vincoli di destinazione d'uso e di ogni strumento civilistico atti a realizzare, in accordo con le finalità della presente legge, interessi meritevoli di tutela in favore dei cittadini con disabilità privi di sostegno familiare».

1.322

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di fondi patrimoniali, vincoli di destinazione d'uso (articolo 245-ter c.c.) o di *trust*, nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articolo 5, 6 e 6-bis, della presente legge. Tale disciplina si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale».

1.66

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole: «è volta, altresì, ad agevolare erogazioni da parte di soggetti privati e» *con le seguenti:* «fornisce precise indicazioni e agevolazioni fiscali per».

1.67

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole: «, altresì, ad agevolare» *con le seguenti:* «a disciplinare».

1.323

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 3 sostituire le parole da: «e la costituzione di trust» fino a: «ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). – 1. I beni e i diritti gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nel regolamento dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile.

3. Le esenzioni, e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sia fatta per atto pubblico;

b) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identificati in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

c) il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione del

vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, individuino, rispettivamente, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero, l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

f) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, a carico del fiduciario, o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, o del vincolo di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile;

g) l'atto istitutivo, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero l'atto di costituzione stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma

3 dell'articolo 1, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera *h*) del comma 3, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal fiduciario, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di destinazione di immobili e di diritti reali sugli stessi ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.324

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole da: «e la costituzione di trust», fino a: «ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – 1. Ai fini della presente legge e ai sensi della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, e riconosciuta, tutelata e promossa la possibilità di istituire *trust* a favore di persone disabili prive di sostegno familiare al fine del conseguimento delle migliori condizioni di autodeterminazione, di possibilità di scelta, di inclusione sociale e di realizzazione di una vita indipendente, di condizioni di benessere, di cura e assistenza sanitaria e di supporto alla deistituzionalizzazione e al sostegno domiciliare.

2. L'atto istitutivo del *trust* deve:

a) indicare espressamente e in modo esclusivo le finalità di cui al comma 1;

b) essere stipulato per atto pubblico;

c) identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli e, in modo particolare, indicare come esclusivi beneficiari del *trust* persone con disabilità;

d) indicare, in maniera chiara e univoca, come il trasferimento di beni e di diritti e, in modo particolare, di beni immobili e di diritti reali su di essi, l'accettazione di erogazioni liberali, di donazioni e di altri atti a titolo gratuito, di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile o di fondi patrimoniali di cui all'articolo 167 del codice civile siano destinati esclusivamente alle finalità proprie della presente forma di *trust*;

e) indicare le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito;

f) indicare, in modo analitico, le attività necessarie a garantire le finalità di cui al comma 1 e ai bisogni di cui alla lettera e) del presente comma, comprese, in modo particolare e se desiderate, le scelte finalizzate a favorire la solidarietà tra i disabili ai fini della promozione delle attività di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità;

g) individuare gli obblighi del *trustee* riguardo al progetto di vita e alle finalità di cui al comma 1 che deve promuovere in favore delle persone con disabilità, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

h) indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;

i) individuare il soggetto preposto al controllo periodico delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*;

l) stabilire il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità;

m) stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

3. Se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed unicamente ai fini della presente legge, sono ammesse le seguenti esenzioni e agevolazioni:

a) i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

d) al conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi in *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni di cui al comma 3, lettera *e)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e di cui al comma 3, lettera *e)*, valutate in 6 milioni di

euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9».

1.325

CATALFO, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole da: «e la costituzione di trust» fino a: «ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» con le seguenti: «e la costituzione di trust di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario di cui all'articolo 6».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, PICCOLI, CERONI, RIZZOTTI, GIBIINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'assistenza, della cura e della protezione in favore delle persone con disabilità grave –non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità–prive di sostegno familiare in quanta mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza;

tali misure sono altresì volte ad evitare, considerandola quale ultima ratio, l'istituzionalizzazione del disabile, preferendo la realizzazione o l'aggiornamento di un progetto individuale ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016) ha introdotto importanti novità in materia di disabilità, con effetti diretti sulla vita delle persone disabili e delle rispettive famiglie difatti, al comma 406, dell'articolo unico, ha stanziato 5 milioni di euro per incrementare le attività progettuali atte ad introdurre adeguate misure per rendere concretamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave, così come stabilito dalle disposizioni di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

considerato che:

le predette misure, introdotte dall'attuale Esecutivo, sono decisamente importanti per quanto concerne il sostegno delle persone affette da disabilità grave e delle relative famiglie, ma non appaiono abbastanza coraggiose visto che non tengono in considerazione un gran numero di persone, affette da disabilità lieve, che necessitano di particolare attenzione al fine di non essere, anch'esse, relegate ai margini della società;

la disabilità intellettiva di lieve intensità coinvolge il maggior numero di soggetti colpiti da disturbi mentali (riguarda infatti l'85% dei casi diagnosticati) e le cause sono di natura organica, ereditarie o acquisite e nel 50% circa dei casi, tali cause sono sconosciute;

inoltre il ritardo mentale, nei casi di lieve intensità, e associato ad altre patologie neurologiche o psichiatriche come per esempio l'epilessia, le paralisi cerebrali infantili, l'autismo, in maniera significativamente superiore rispetto alla popolazione generale, perciò tali soggetti, seppur affetti da malattie meno invasive rispetto ai malati con disabilità grave, dovrebbero poter usufruire di trattamenti simili a questi ultimi, già previsti dal disegno di legge all'esame dell'Assemblea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere, reperite le necessarie risorse finanziarie, le disposizioni contenute all'interno del disegno di legge in oggetto anche a coloro che sono affetti da disturbi mentali di entità moderata e lieve.

EMENDAMENTI

1.0.300

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente da piena inclusione sociale)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) Ai sensi degli articoli 2,3, 13, 16, 32, 38 della Costituzione, dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità della Convenzione delle Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità sancite dalla presente legge di cui all'articolo 1, comma 1, ogni Ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o continua, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), adotta tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di propria competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

b) Ai fini della realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, gli Enti pubblici competenti prevedono l'elaborazione, unitamente al gestore della struttura dove risiede il cittadino con disabilità privo di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

c) Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli

Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i cittadini con disabilità privi di sostegno familiare che non abbiano reddito ovvero con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237».

Art. 2.

2.300

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti e attuati, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni sociali privilegiando, a norma dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel contesto dell'erogazione territoriale e domiciliare, le aree di intervento e i livelli dei servizi di informazione e consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi, del servizio sociale professionale, dei servizi sociali di pronto intervento per situazioni di emergenza personale, dei servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità, degli interventi per contrastare le condizioni di vecchie e nuove povertà e per favorire l'inclusione sociale, dei servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio e delle strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

2.301

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.302

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.303

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.304

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.305

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione».

2.306

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.307

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.308

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.309

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

2.310

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2.15

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione» *con le seguenti:* «sono definiti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, privilegiando ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno».

2.20

ROMANO

Al comma 1, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge», *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge,».

2.312

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge», *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli essen-

ziali di assistenza da garantire alle persone di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge ed ai fini della stessa».

2.311

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i livelli» con le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli specifici livelli».

2.23

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FucksIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Analogamente al comma 1 del presente articolo, le leggi e i relativi regolamenti regionali di applicazione della presente legge, in relazione all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, privilegeranno il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo, il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali, l'assistenza domiciliare, le strutture semiresidenziali e i centri di accoglienza diurni a carattere comunitario per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge».

2.24

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sopprimere il comma 2.

2.26

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi, a cui devono unifor-

marsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un immobile che è un'abitabile dimora di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

2-ter. Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4 comma lettera *a)* e *c)*.

2-quater. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo, finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.313

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e tenendo conto prioritariamente del progetto individuale della persona, per l'immobile nel quale risieda una persona con disabilità unitamente ad altre persone con o senza disabilità, è richiesto il solo requisito dell'abitabilità.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa regionale al fine di semplificare e agevolare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* della presente legge.».

2.29

ROMANO

Sostituire, il comma 2, con il seguente:

«2. I livelli essenziali di cui al comma 1, stabiliscono in particolare i requisiti minimi strutturali e gli *standard* qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Gli *standard* di qualità sono incentrati sul rispetto dei diritti delle persone con di-

sabilità, così come enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento all'articolo 19, e al modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

Qualora si voglia continuare a far risiedere nella sua abituale dimora una persona con disabilità, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola residenza dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

Le singole regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*.

Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.30

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nelle more della piena ed effettiva attuazione della presente legge e della definizione dei rispettivi livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, audita la valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini con disabilità e privi di sostegno familiare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, in via interinale, gli obiettivi di servizio necessari per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 3».

2.314

RIZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,».

2.33

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, dopo le parole: «definisce con proprio decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.34

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 3 e 4;*

b) *all'articolo 9, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e».*

2.315

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» sino alla fine del comma.

2.36

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

2.316

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «a valere sul Fondo di cui all'articolo 3» *con le seguenti:* «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma. 1, dopo le parole: «di cui al presente comma» *aggiungere le seguenti:* «come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.40

CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle innovative strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).

2-ter. Tutte le strutture finanziate, ai sensi della presente legge, sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona Sociali».

2.317

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge si provvede all'aggiornamento e all'integrazione dei livelli essenziali di assistenza con le previsioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. Ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria alle persone di cui all'articolo 1 comma e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

2-quater. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, emana il decreto di aggiornamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni.».

2.0.1

SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità di cui all'articolo 1 dalla presente legge è fatto obbligo ad ogni Ente pubblico competente in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture simili, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

2. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente comma, gli Enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 che realizza, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

3. Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 15 decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per le persone con disabilità prive di sostegno familiare senza red-

dito o con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».

Art. 3.

3.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge».

Conseguentemente:

1) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di assistenza, cura e protezione,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società».

3.2

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», *inserire le seguenti:* «al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali».

3.300

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2016, in 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro annui per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «quanto a».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

*«b-bis) quanto all'ulteriore onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, 41,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 43,9 milioni di euro annui per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33».*

3.301

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale fondo è aggiuntivo alle dotazioni di risorse mediamente impegnate dalle Regioni negli anni precedenti per interventi sanitari, socio sanitari e sociali a favore delle persone con disabilità indicate all'articolo 1».

3.6

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sopprimere il comma 2.

3.7

SERRA, PUGLIA, MORRA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accesso ai programmi e agli interventi a carico del Fondo è subordinato alla valutazione delle relazioni e del concreto sostegno sociale, personale ed emotivo dato alla persona disabile, priva di sostegno familiare, da parte di coloro che appartengono alla sfera sociale ed affettiva e da parte di coloro che forniscono aiuto o assistenza, nonché da una valutazione oggettiva, secondo standard unici, della qualità della vita del disabile.

2-bis. Gli strumenti valutativi per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita una relazione da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18».

3.8

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela della salute».

3.9

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «protezione» con le seguenti: «a tutela dei diritti umani».

3.10

PAGLINI, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, dopo la parola: «requisiti», inserire le seguenti: «, tra i quali deve essere previsto lo stato di indigenza,».

3.302

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, STEFANO, VACCIANO

Al comma 2, dopo le parole: «sussistenza di requisiti», aggiungere le seguenti: «prioritariamente situazioni di maggior disagio in base all'indicatore della situazione economica equivalente(ISEE),».

3.12

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «Il decreto prevede che: a) le misure di cui all'articolo 4 della presente legge devono essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio o per l'inserimento dello stesse in micro-comunità che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare; b) l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli standard qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati».

3.13

ROMANO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: «in base alle finalità del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge, in particolare le lettere a) e c). Il decreto garantisce altresì che le strutture finanziate con il presente fondo non siano ordinariamente sovvenzionate da un ente pubblico».

3.303

RIZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.».

3.15

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decreto di cui al precedente periodo deve prevedere che l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure di cui all'articolo 4 comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private, che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano, per almeno un decennio, la sostenibilità economica della gestione e l'impossibilità per lo stesso periodo di modificare la tipologia e gli standard di qualità adottati per la struttura o il servizio».

3.304

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decreto prevede che le misure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge siano adottate al fine di attivare prioritariamente processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento, dei soggetti di cui all'articolo 1 presso il proprio domicilio, o per l'inserimento degli stessi in comunità di dimensione ristretta che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare. Il decreto prevede altresì che l'erogazione del finanziamento dei programmi e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) sia subordinata alla presentazione di un piano economico che garantisca la sostenibilità della gestione e il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura o il servizio per almeno dieci anni dall'attivazione del progetto».*

3.305

RIZZOTTI

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il decreto individua altresì le modalità con cui i Ministeri interessati verificano e controllano, ciascuno per le proprie competenze, che le risorse assegnate siano effettivamente utilizzate unicamente per gli interventi previsti dal Fondo, nonché le sanzioni da applicare in caso di illecito uso delle stesse. I ministeri provvedono trimestralmente a comunicare alla Presidenza del consiglio dei Ministri l'esito delle verifiche e dei controlli. Dette comunicazioni costituiscono la relazione trimestrale da inviare alle commissioni parlamentari competenti per materia.».

3.306

PUGLIA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In tale decreto sono considerati gli specifici interventi richiesti dalla tipologia di disabilità, singola o plurima, volta a volta considerata».

3.18

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Sopprimere il comma 3.

3.20

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 3, dopo le parole: «di programmazione», inserire le seguenti: «per l'attuazione da parte dei Comuni e delle ASL delle misure di assistenza, cura e protezione».

3.23

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo definisce altresì il sistema di controllo telematico delle suddette attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle Regioni».

3.22

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 3, dopo le parole: «modalità per la pubblicità» inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicata delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1.».

3.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

Art. 4.

4.1

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Finalità del fondo*). – 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinate all'attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità":

a) incrementare l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l'efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;

b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione;

c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere a) e b) non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare,

con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all'articolo 1».

4.3

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:» *con le seguenti:* «Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, conformemente alle finalità della presente legge e del superiore interesse della persona con disabilità di cui all'articolo 1, è destinato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 e, in particolare, alla seguenti finalità:».

4.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Il Fondo è destinato all'attuazione dei livelli essenziali di cui all'articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:».

4.301

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Il Fondo è destinato» *con le seguenti:* «Le risorse del Fondo, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate».

4.6

PAGLINI, CATALFO, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alle seguenti finalità» aggiungere le seguenti: «, in ordine di priorità».

4.302

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, preferibilmente nell'abitazione di origine della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive, tenendo conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità».

4.303

RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «attivare» inserire la seguente: «prioritariamente».

4.304

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria e secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge».

4.12

ROMANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare», inserire le seguenti: «in via prioritaria»;*

b) *alla lettera c), dopo la parola: «realizzare», inserire le seguenti: «in via prioritaria».*

4.13

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, MAURIZIO ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attivare e potenziare» inserire: «, in modo prioritario, i».

4.15

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, MAURIZIO ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a favorire» con le seguenti: «a realizzare, ai sensi di una piena attuazione dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità, della Convenzione della Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, i necessari».

4.305

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, STEFANO, DE PIETRO, VACCIANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento», con le seguenti: «e di supporto alla domiciliarità prioritariamente nell'abitazione di origine o di familiarità della persona con disabilità o in abitazioni e gruppi-appartamento».

4.306

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di supporto» aggiungere le seguenti: «domiciliare, laddove possibile, o».

4.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare» con le seguenti: «preferibilmente nell'abitazione di origini della famiglia della persona con disabilità o in abitazioni individuate dalla stessa persona con disabilità che permettano di conservare e/o creare condizioni abitative e relazionali inclusive».

4.19

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in abitazioni» con le seguenti: «presso l'abitazione dove la persona risiede permanentemente o presso la quale è stabilmente domiciliata».

4.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «gruppi-appartamento» inserire le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «soluzione abitativa extrafamiliare» inserire le seguenti: «di massimo 8 posti letto»;*

3) *alla lettera c), dopo le parole: «di tipo familiare e di co-housing» inserire le seguenti: «di massimo 8 posti letto».*

4.22

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare», con le seguenti: «dove ogni persona abbia un proprio appartamento e possa gestire il proprio spazio e tempo».

4.23

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «tengano conto anche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «possono tenere conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità. In ogni caso, l'eventuale uso e il tipo di nuove tecnologie da impiegare deve essere decisa dalla persona con disabilità, proprietario o conduttore dell'appartamento, o da suo rappresentante, sulla base delle proprie necessità e scelte di vita. Le persone con disabilità residenti o domiciliate negli appartamenti di cui alla presente lettera devono poter disporre di uno spazio adeguato di vita e di fruizione in base ai propri tempi. In particolare, i gruppi-appartamento devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessariamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordate con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

4.309

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «grave di cui all'articolo 1, comma 2».

4.310

RIZZOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'acquisto di immobili per favorire percorsi di deistituzionalizzazione è da considerare quale ipotesi residuale da attuarsi nel caso in cui il comune, o l'associazione di comuni in cui la persona con disabilità grave risiede, non abbia disponibilità di immobili abitativi di proprietà».

4.25

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI,
FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA,
Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.311

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute e/o familiari del Caregiver familiare prevalente, presso l'abitazione della persona con disabilità di concerto con la stessa o, ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, con l'Amministratore di sostegno, il Tutore o il Caregiver Familiare prevalente.».

4.28

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, MAURIZIO ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) realizzare interventi di emergenza, per gravi motivi di salute o familiari del Familiare convivente che assiste in misura prevalente, la persona con disabilità, e ove possibile con il consenso della medesima persona con disabilità assistita e, soprattutto in caso di gravi disabilità cognitive di quest'ultima, con il consenso esplicito del suo eventuale Amministratore di Sostegno o Tutore».

4.29

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) realizzare interventi di assistenza domiciliare adeguati alle necessità, anche con una previsione di assistenza domiciliare 24 ore su 24 nei casi di elevata necessità assistenziale per far fronte a situazioni di emergenza temporanee ove sia impossibile il supporto dei familiari;».

4.312

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ove sia strettamente necessario e previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio»;

2) *alla lettera c) dopo la parola:* «volti» *inserire le seguenti:* «al sostegno presso il proprio domicilio o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative, ovvero».

4.313

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1; lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare anche sulle 24 ore;».

4.31

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «situazioni di emergenza» aggiungere le seguenti: «se non compensabili con interventi di assistenza domiciliare».

4.33

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui ogni forma di possibile sostegno intradomiciliare si dimostri inadeguato;».

4.35

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing* ubicate quanto più possibile all'interno delle aree urbane o comunque in zone adeguatamente collegate, in cui le persone con disabilità possano decidere, qualora possibile, la gestione dei propri spazi e dei propri tempi. In particolare, le strutture alloggiative di cui alla presente lettera devono avere le seguenti caratteristiche:

1) ad ogni persona disabile deve essere assegnato un proprio appartamento dotato di bagno e cucina. Nel caso in cui una persona con disabilità preferisca condividere l'appartamento con altri, esso deve essere dotato di una stanza da letto per ciascun inquilino;

2) l'organizzazione dell'assistenza e degli spazi comuni deve essere conforme alle esigenze del progetto personalizzato di ciascuno degli inquilini e la condivisione di spazi e/o appartamenti deve presupporre necessa-

riamente una concordanza delle esigenze assistenziali e di vita delle persone con disabilità;

3) proprietaria o conduttore dell'appartamento deve essere la persona con disabilità;

4) limitazione dei compiti degli enti gestori delle strutture alla gestione e manutenzione delle parti comuni e del personale addetto ai servizi di assistenza, ad eccezione del personale addetto alle funzioni di cui al numero 5). I regolamenti di uso delle parti comuni delle strutture e per la fruizione dei servizi di assistenza sono concordati con le persone con disabilità residenti o domiciliate presso la struttura;

5) previsione di specifiche forme di assistenza personale, non condivisa con altri, per ciascuna persona con disabilità sulla base di quanto stabilito dal progetto personalizzato».

4.314

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «grave».

4.315

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «grave».

4.316

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FucksIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di co-housing» con le parole: «abitazioni private riunite in gruppo e dotate di spazi e servizi collettivi, destinate ad un congruo numero di persone in ragione della superficie utile disponibile».

4.317

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» inserire le seguenti: «che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, e».

4.318

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di co-housing» inserire le seguenti: «e comunque con una capienza massima di accoglienza non superiore a otto persone».

4.319

PUGLIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di acquisto».

4.320

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FucksIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di locazione, di ristrutturazione» inserire le seguenti: «, da svolgersi applicando, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, principi di usabilità universale, flessibilità progettuale, semplicità d'uso, percettibilità, tolleranza all'errore, economia della sforzo fisico e misure e spazi sufficienti.».

4.41

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «ristrutturazione», inserire le seguenti: «di locali».

4.43

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della Salute e acquisito il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, sono emanate norme per l'adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla presente legge ed in particolare alle lettere a), b) e c) del presente comma, e nei casi di istituzionalizzazione.

c-ter) Il regolamento di cui alla lettera c-bis è emanato tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2006, n. 18».

4.44

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Le persone di cui all'articolo 1, comma 2, ammesse agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma, ove ne ricorrano le condizioni, mantengono tale beneficio a vita. Il beneficio di cui al precedente periodo non è trasmissibile agli eredi e cessa con la morte del beneficiario».

4.46

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare evitando la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di "ospiti" e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare».

4.47

PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sopprimere il comma 2.

4.321

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, con priorità per gli interventi di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui compete l'attuazione, nonché eventuali soggetti di diritto privato, nel rispetto di criteri di trasparenza e garantendo l'assenza di conflitto di interessi.

2-bis. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono altresì partecipare organismi del terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di diritto privato di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia.».

4.322

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto del principio di sussidiarietà» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione».

4.49

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma.

4.50

CATALFO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, sostituire le parole: «gli enti del terzo settore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché le famiglie».

4.323

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie».

4.324

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «competenti, indipendenti, imparziali e scevri da conflitto di interessi e influenze indebite, ai sensi degli articoli 12 e 33 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità».

4.325

BAROZZINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, sono tenuti a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli *standard* qualitativi e quantitativi delle medesime, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.».

4.326

CATALFO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni assicurano la vigilanza costante delle strutture atte alla gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone, ammesse agli interventi della presente legge ed in particolare alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo, e nei casi di istituzionalizzazione».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (A.S. 2232),

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

il successivo articolo 4 prevede (lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1) tra le finalità del fondo:

attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari, per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza;

realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

impegna il Governo a:

assicurare la vigilanza costante delle strutture atte alla Gestione dei soggetti con disabilità, per garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone, ammesse agli interventi previsti dal presente disegno di legge, in particolare alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 4, e nei casi di istituzionalizzazione.

G4.101

DIVINA

Il Senato,

premessò che:

le misure contenute all'interno del presente disegno di legge sono finalizzate in primo luogo a sviluppare progetti individuali mirati per le persone diversamente abili da assicurare anche in vista del venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

tante sono le esperienze attuate dalle amministrazioni locali per mettere in mota progetti finalizzati a promuovere la vita autonoma ed indipendente delle persone disabili in un contesto abitativo semi-protetto determinato dalla presenza di figure professionali;

queste importanti esperienze, in grado di offrire la possibilità di sperimentare abilità spendibili nella quotidianità e di offrire spazi di socializzazione e condivisione per potenziare le capacità delle persone disabili a vivere fuori dall'ambiente familiare anche nell'ottica del «dopo di noi», non possono essere limitate soltanto alle iniziative promosse a livello territoriale da singoli amministratori;

impegna il Governo:

a promuovere su tutto il territorio nazionale iniziative volte al recupero di immobili da destinare a progetti finalizzati a promuovere la vita l'autonomia e l'indipendenza delle persone disabili offrendo così grande sollievo alle famiglie e la rassicurazione di una vita futura dei disabili anche in mancanza della rispettiva famiglia.

G4.102

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (A.S. 2232),

premessò che:

nell'affrontare le varie problematiche inerenti la disabilità è fondamentale porsi il problema dell'autonomia della persona;

l'autonomia, intesa anzitutto come il raggiungimento della capacità di scelta e di autodeterminazione, al fine di poter vivere pienamente la propria vita con dignità e senza essere, di peso agli altri, è da considerarsi meta fondamentale del percorso di crescita per ogni persona affetta da disabilità, sia fisica che psichica, soprattutto nella prospettiva del futuro venir meno del sostegno familiare;

è chiaro che in un contesto generale nel quale il mercato del lavoro offre poche opportunità, per le persone affette da disabilità gli spazi per trovare un lavoro compatibile con le proprie capacità e con un riscontro economico sufficiente si restringono ulteriormente;

impegna il Governo:

a prevedere opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte al sostegno di iniziative di autoimpiego ed auto imprenditorialità poste in essere da persone con disabilità prevedendo altresì lo stanziamento di congrue risorse da impiegare a tal fine.

EMENDAMENTI

4.0.3

CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, in particolare impedendo la permanenza in residenze improprie o presso strutture che per numero di ospiti e caratteristiche non consentano la piena inclusione e non riproducano le condizioni abitative e la casa familiare.

2. In attuazione al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le strutture residenziali, destinate all'accoglienza delle persone con disabilità con un numero di posti letto superiore ad otto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e/o ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, USL, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge nè ad alcun altro finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero/residenza impropria o di sistemazione in emergenza di persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, R.S.A., R.S.D. o strutture similari è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura di predisporre, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso in struttura della persona, un progetto individualizzato redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 328 del 2000 che disponga le modalità ed i tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contrasto ai trattamenti segreganti)

1. Ai sensi Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 19, comma 1, lettera *b*), lo Stato, Regioni e Comuni adottano tutti i provvedimenti di loro competenza finalizzati ad impedire che le persone con disabilità siano vittime di segregazione, adottando le misure necessarie a evitarne la permanenza in residenze e strutture improprie che, per il numero di ospiti o ulteriori caratteristiche, non risultino adeguate a riprodurre le condizioni abitative della casa familiare e a consentire la piena inclusione delle persone con disabilità.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dal gennaio dicembre 2022 le strutture residenziali destinate all'accoglienza delle persone con disabilità aventi un numero maggiore di 8 posti letto non possono ottenere accreditamenti, sottoscrivere convenzioni e ottenere autorizzazioni da parte di regioni, comuni, città metropolitane, aziende Usl, anche se consorziate con organismi privati. Le medesime strutture non possono accedere ai contributi e finanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 alla presente legge né ad altro tipo di finanziamento pubblico.

3. Nel caso di ricovero o residenza impropria o di sistemazione in emergenza delle persone con disabilità in strutture per anziani, strutture psichiatriche, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili o strutture equiparabili alle precedenti, è fatto obbligo all'ente pubblico che ne ha disposto il ricovero, unitamente all'ente gestore della struttura, di predisporre un progetto individualizzato redatto ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, entro e non oltre 90 giorni dall'ingresso della persona nella struttura.

4. Il progetto individualizzato di cui al comma 3 dispone modalità ed tempi massimi, non superiori a dodici mesi, per l'attivazione di percorsi volti a garantire soluzioni idonee di supporto alla domiciliarità o all'inserimento in contesti che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Tali disposizioni sono da applicarsi anche alle persone già inserite in strutture improprie o di emergenza alla data di entrata in vigore delle presente legge.».

4.0.4

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, Fucksia, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il Dopo di Noi".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.301

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, Fucksia, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ORELLANA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza e controllo)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentito il Ministro della salute e acquisito il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali, sentito il parere delle Conferenza Stato Regioni e nel ri-

spetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per l'adeguamento dei sistemi di vigilanza e controllo atti a garantire la sicurezza e l'incolumità psicofisica e mentale delle persone con disabilità».

Art. 5.

5.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Sopprimere l'articolo.

5.301

SERRA, MORRA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Agevolazioni tributarie in favore delle persone affette da disabilità) – 1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "o di invalidità permanente.", sono inserite le seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono soggette allo stesso regime tributario delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni".

2. I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono deducibili nella misura massima di euro 5.164,57 all'anno per ogni soggetto disabile beneficiario. Il valore massimo deducibile viene aggiornato in base a quanto definito per la previdenza complementare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni.

3. La tassazione agevolata al momento della prestazione è pari al 9 per cento sui contributi versati che hanno usufruito della deducibilità ed è nulla sui contributi in eccesso rispetto al tetto massimo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il contratto assicurativo preveda una assicurazione caso morte a vita intera dove:

a) il beneficiario sia una persona con disabilità grave accertata secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) gli assicurati siano i genitori del beneficiario o la persona presso il cui nucleo familiare sia inserito il beneficiario;

c) la prestazione contrattualmente prevista sia esclusivamente una rendita vitalizia con rate mensili o trimestrali con vincolo del loro utilizzo per le necessità e la realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità;

d) gli eventi relativi alla vita degli assicurati siano il decesso o l'invalidità permanente;

e) non sia ammesso il riscatto totale se non in caso di decesso del beneficiario prima del verificarsi degli eventi di cui alla lettera d);

f) siano ammessi riscatti parziali, fino al massimo del 50 per cento del capitale accumulato, in caso di acquisto, manutenzione o adattamento di unità immobiliare di cui alla presente legge o in caso di malattia grave del beneficiario.

5. Al fine di valutare l'offerta economica complessiva delle imprese di assicurazione, l'ISTAT elabora apposite tabelle di mortalità specifiche per le principali tipologie di disabilità. L'elaborazione è eseguita ogni cinque anni dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio a partire dal 31 luglio 2016.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 90,7 milioni di euro nel 2017 e in 75,4 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 9;

b) quanta a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.2

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Incremento del Fondo per le non autosufficienze finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società*) – 1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo

1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 9».

5.302

PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».

5.303

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Alla rubrica, sopprimere la parola: «grave».

Art. 6.

6.1

PAGLINI, PUGLIA, DONNO, MORRA

Sopprimere l'articolo.

6.300

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Sostituire l'Articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie*) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) l'esclusivo beneficiaria del *trust* è la persona con disabilità grave;
- d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona a dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione

di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone

disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.301

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie*) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;
- d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento, ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni.

Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.302

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie*) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione internazionale del Funzionamento, disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della

persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

- a) sia fatto per atto pubblico;
- b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
- c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;
- d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;
- f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;
- g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;
- h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le altre stazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta

di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.303

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Istituzione di trust a favore di persone affette da disabilità grave e agevolazioni tributarie*) – 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sana esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006; n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile a favore della quale il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità a favore della quale il *trust* è isti-

tuito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi la figura del guardiano come il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*;

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che 10 stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito a di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa da una persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti del *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usu-

fruito. indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

6.304

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO CAMPANELLA CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire le seguenti: «o comunque accertato da una Commissione pubblica preposta all'accertamento degli stati invalidanti».

6.17

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire le seguenti: «tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"».

6.20

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il

13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

6.305

ANITORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust* non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale *ex* articolo 2740 del codice civile».

6.306

PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, all'atto istitutivo del *trust* deve essere allegata una dichiarazione attestante che colui che istituisce il *trust* non abbia a carico giudizi pendenti per responsabilità patrimoniale *ex* articolo 2740 del codice civile».

6.307

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO CAMPANELLA CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «indichino le attività assistenziali» *sino alla fine della lettera con le seguenti:* «escludano forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi, laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

6.308

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO CAMPANELLA CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «comprese le attività» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «escludendo forme di istituzio-

nalizzazione, se non in specifici e certificati casi laddove non sussistano in alcun modo le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;».

6.24

ROMANO

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «evitare».

6.25

BIGNAMI, DI BIAGIO, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'atto costitutivo indichi se il trustee sia persona fisica o giuridica, se sia lo stesso disponente o se trattasi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ammessa a qualificarsi come Onlus ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997».

6.309

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO CAMPANELLA CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo le parole: «a salvaguardarne i diritti» inserire le seguenti: «anche attraverso la valutazione prioritaria di eventuali indicatori di abusi fisici e psicologici e/o elementi di trascuratezza fisica e psicologica»;

2) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individui i procedimenti per le dimissioni o la revoca del trustee, del fiduciario, o del gestore».

6.310

PUGLIA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) l'atto istitutivo preveda il divieto per il *trustee* di disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme dal programma previsto dal Disponente nell'atto istitutivo».

6.30

ROMANO

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «grave;» con le seguenti: «la maggioranza delle quali con disabilità grave così come definiti all'articolo 1, comma 2, della presente legge;».

6.31

ROMANO

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sia esplicitato che il *trustee*, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal *trust*, dovrà tenere in considerazione la volontà espressa dai beneficiari;».

6.33

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, lettera f), premettere le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

6.37

BIGNAMI, DI BIAGIO, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 3, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «o in caso di sopraggiunta totale guarigione del beneficiario».

6.38

CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che tale patrimonio continuino ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo qualora il patrimonio residuo stesso sia destinato ad una persona con disabilità grave».

6.39

PAGLINI, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

6.40

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust».

6.47

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito ad una persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito».

6.311

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali».

6.312

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera *f*) del presente articolo, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione».

6.313

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera *f*), del presente articolo, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residua, nonché al pagamento della relativa imposta».

6.314

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera *f*), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti ai, momento del trasferimento».

6.315

BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e ridotta di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2016».

6.316

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Sopprimere i commi 9 e 10.

6.317

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 9, dopo le parole: «dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,», inserire le seguenti: «qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 9-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni

sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.318

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*; il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento».

6.319

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 9 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la viola-

zione. In questa caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono migliorate del 200 per cento».

6.320

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 9 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni».

6.321

PUGLIA

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 3».

6.322

RIZZOTTI

Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:

«12-bis. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate disposizioni volte:

a) ad evitare e verificare che un *trust* venga costituito con la preminente finalità di beneficiare di esenzioni fiscali e patrimoniali;

b) a disciplinare le modalità con cui i beni conferiti nel trust possano essere venduti».

6.0.300

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche)

1. L'articolo 2645-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli atti in-forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, vengano destinati a favore delle persone con disabilità, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti senza scopo di lucro o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma e dell'articolo 408, possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione e, ai fini della costituzione del vincolo con effetti obbligatori, anche i beni mobili non registrati, titoli di credito, depositi bancari ecc. purché inseriti nei medesimi atti pubblici e per le stesse finalità quale requisito di validità dell'atto di destinazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

Art. 7.

7.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI,
FUCKSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA,
Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Custodia della memoria e campagne informative)*. – 1. La Repubblica, con le politiche e gli strumenti della presente legge, vigila, in modo particolare, affinché i disabili privi di sostegno familiare non siano privati degli elementi costitutivi della propria identità e storia sociale e possano costruire relazioni significative con la comunità di appartenenza

al fine di rendere possibile la condivisione di una comune memoria collettiva. In modo particolare sono garantiti, tutelati e promossi la responsabilità, il diritto e il dovere di chi opera per la realizzazione della Vita indipendente e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e di chiunque sia responsabile della persona con disabilità priva di sostegno familiare, di dare a quest'ultima ogni orientamento e consiglio adeguato al pieno esercizio dei diritti e delle forme di tutela riconosciute dalla presente legge.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità in modo da favorire il ricorso agli strumenti di tutela e alle possibilità previsti nonché sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale e la promozione della Vita indipendente delle persone con disabilità».

7.3

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «disabilità grave» inserire le seguenti: «, prioritariamente della normativa richiamata all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2».

Art. 8.

8.1

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, DI BIAGIO, BENCINI, VACCIANO, PEPE, SIMEONI, FUCSIA, MUSSINI, DE PETRIS, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERAFINI, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, acquisita una valutazione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e di sostegno alla domiciliarità e della realizzazione delle finalità e dei servizi di cui agli articoli precedenti e una valutazione della Commissione di indagine sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul rischio di povertà dei cittadini

con disabilità privi di sostegno familiare e di cui terrà espressamente conto,».

Art. 8.

8.300

RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9», con le seguenti: «, sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 e in particolare sull'effettiva e uniforme applicazione in ciascuna Regione e Provincia autonoma delle misure previste, anche attraverso un costante monitoraggio da parte del ministero della salute».

8.301

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, STEFANO, VACCIANO

Al comma 1, dopo le parole: «e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9», aggiungere le parole, «con particolare attenzione ai risultati dell'attività di monitoraggio e verifica dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali previste dalla presente legge. L'attività di cui al precedente periodo è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.5

ROMANO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nella relazione di cui al comma 1, vi è apposita sezione, redatta dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di de-istituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e minor isolamento, a seguito dei vari interventi finanziati ed adottati in attuazione della presente legge».

8.302

CATALFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, svolge un'azione di monitoraggio sullo svolgimento e sui risultati dei percorsi di deistituzionalizzazione e sull'impatto degli interventi adottati in attuazione della presente legge sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggior inclusione sociale e di minor isolamento. I risultati del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui al comma 1».

8.303

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, partecipa all'elaborazione della Relazione di cui al comma 1 all'interno di un'apposita sezione, in cui sono illustrati l'andamento dei percorsi di deistituzionalizzazione e l'impatto sulla condizione di vita delle persone con disabilità in termini di maggiore inclusione sociale e minore isolamento».

Art. 9.

9.300

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al Fondo confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*ter*. Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e abrogato».

9.301

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare».

TITOLO

Tit.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO

Nel titolo sopprimere la parola: «grave».
